

Orbene, l'uso della locazione “operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazione” consente, sotto il profilo letterale, di ritenere rientranti sulla previsione della predetta norma anche il finanziamento (operato dai menzionati enti a favore dei propri iscritti) pur se “indirettamente correlato” ma comunque sempre finalizzato all'acquisto di immobili ad uso abitativo, per il quale era stato stipulato l'originario mutuo destinato ad essere estinto con il medesimo finanziamento: senza che tale conclusione (coerente alla *ratio* agevolativa delle operazioni di finanziamento aventi unitaria “causa” nell'acquisto di casa di abitazione) determini alcuna forzatura ermeneutica in contrasto con il canone di cui all'art. 14 delle Disposizioni preliminari al codice civile, né violi la riserva di legge in materia tributaria.

Né infine costituisce ostacolo alla tesi qui esposta l'atto Senato n. 1644, già approvato dalla Camera e citato da codesta Agenzia.

Nel disegno di legge di iniziativa governativa, si propone una integrazione del testo normativo di cui all'art. 2 comma 1 *bis* del D.L. 220/2004, a breve distanza dalla sua entrata in vigore (e cioè fine 2004) con una valenza che appare meramente interpretativa (e quindi retroattiva) stante il probabile contrasto in sede applicativa.

Conclusivamente si ritiene che non sussistono ostacoli ad una estensione del regime sostitutivo di cui agli artt. 15, 17, e 18 del d.P.R. 601/1973, anche ai finanziamenti concessi da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali destinati ad estinguere mutui contratti per l'acquisto di abitazioni (...).

A.G.S. – Parere del 10 aprile 2008 n. 46819.

Apparecchiature semaforiche (consultivo 3330/08, avvocato F.M. Patierno).

«Si riscontra la nota (...) relativa all'oggetto, in relazione alla quale ha formulato osservazioni il Ministero dei Trasporti che legge per conoscenza.

Il Ministero dell'Interno ha posto il quesito se l'installazione di semafori dotati di apparecchiature omologate, per la rilevazione del passaggio con luce rossa, sia consentita solo sulle strade di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. n. 121/2002, come coordinato e modificato dalla legge di conversione n. 168/2002, che prevede la possibilità di utilizzare strumenti di controllo del traffico – previa informazione agli automobilisti – “finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della Strada”, concernenti, rispettivamente, i limiti di velocità, il sorpasso e i comportamenti da tenere durante la circolazione su autostrade e strade extraurbane principali.

Va preventivamente considerato che la disciplina del nuovo Codice della Strada mira a garantire la sicurezza delle persone e della circolazione stradale, quale finalità primaria di ordine sociale ed economica perseguita dallo Stato (art. 1 Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285) e la realizza, tra l'altro, attraverso il miglioramento della circolazione e la segnaletica stradale (art. 208 co. 4 D. Legislativo 30 aprile 1992 n. 285).

La rilevazione a distanza e differita nel tempo delle infrazioni al codice della strada si pone quale eccezione a due principi cardine: 1) presenza dell'agente accertatore; 2) contestazione immediata, di regola, dell'infrazione.

Le modalità di cui sopra sono tese alla maggior tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità della vita umana, nonché a consentire attraverso la successione violazione-contestazione-sanzione, un rapporto di immediatezza che assicuri, nel rispetto del diritto di difesa del "contravventore", insieme al momento repressivo anche la dimensione educativa ritenuta indispensabile al codice.

Il decreto-legge 20 giugno 2002 n. 121 convertito con modificazione nella legge 1 agosto 2002 n. 168 ("*Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale*"), ha previsto tuttavia la possibilità di utilizzare strumenti di controllo remoto delle violazioni nelle fattispecie disciplinate dagli artt. 142, 148 e 176 - senza la necessità di intervento diretto degli agenti di p.s. e di contestazione immediata - del citato Decreto Legislativo n. 285 del 1992, in tema di limiti di velocità, di sorpasso e di comportamenti in autostrade e strade extraurbane principali. Tale elenco appare essere tassativo e non esemplificativo.

La questione della compatibilità della rilevazione mediante dispositivo automatico dell'attraversamento di intersezione semaforizzata va impostato alla luce della disciplina vigente, quale si desume dall'art. 201, commi 1 *bis* e 1 *ter*, Codice della Strada, nel testo mod. ed int. dal D.L. n. 151/03 conv. con legge n. 214/03 al quale deve aversi riguardo (la richiamata sentenza Cass. n. 2330/05 è stata resa con riferimento ad infrazione del 2001 e quindi con riguardo alla previgente normativa, sicché non è rilevante ai fini qui in esame).

L'attuale art. 201 del Codice della strada – notificazioni delle violazioni – stabilisce:

1.- Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.

1.*bis*- Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

- a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
- b) *attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa*;
- c) sorpasso vietato;
- d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
- e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro

disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.

f) *accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;*

g) *rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.*

1.ter. - Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. *Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.*

Sinteticamente l'art. 201, dopo aver specificato, al comma 1-bis, i casi eccezionali di consentita contestazione differita, indica, al comma 1-ter, le ipotesi in cui non è neppure necessaria la presenza sui luoghi dell'organo di polizia laddove l'accertamento avvenga con apposite apparecchiature debitamente omologate solo nelle fattispecie di seguito elencate:

- attraversamento di incrocio con il semaforo rosso (lett. b);
- accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4, D.L. n. 121/2002 (lett. f);
- rilevazione degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione nelle corsie riservate, con i dispositivi previsti dall'art. 17, comma 33-bis, legge n. 127/1997 (lett. g).

Per le ipotesi di cui alle lett. f) e g), la specifica omologazione dell'apparecchiatura è idonea a rendere facoltativa la presenza dell'agente quando sia accompagnata (per l'ipotesi *sub f)* solo per le strade di cui all'art. 2, co. 2, lett. c) e d) del Cod. Str.) ad una attività amministrativa "terza" – ossia sottratta alla valutazione dello stesso ente od organo titolare della strada e che procede all'irrogazione della sanzione e ne percepisce i proventi – finalizzata, a garanzia degli utenti della strada e, in generale, della sicurezza dei cittadini, al riscontro preventivo delle condizioni che legittimano l'installazione dei dispositivi in deroga ai principi generali della contestazione immediata e della presenza dell'organo accertatore.

In deroga ai richiamati principi è pertanto indispensabile la predetta "valutazione" preventiva "terza" la quale, nei casi e nell'ipotesi di cui alla lettera f), è rimessa al Prefetto in qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza e, nell'ipotesi di cui alla lettera g) segue una complessa e articolata procedura che si conclude con un'autorizzazione ministeriale.

L'ipotesi di cui alla lett. b) – attraversamento di un incrocio con semaforo indicante luce rossa pur in assenza degli agenti accertatori – sembra sfuggire invece a qualsiasi regime di autorizzazione o valutazione preventiva da parte di organi statali e in particolare del Prefetto (salva sempre la necessa-

ria specifica omologazione all'apparecchiatura automatica di rilevamento *ex art. 45 Cod. Str.*).

La nota ministeriale cui si risponde ritiene che i dispositivi di rilevazione delle infrazioni semaforiche possano essere installati solo sulle strade individuate nei decreti prefettizi (evidentemente diverse dalle autostrade e strade extraurbane principali) individuate nei decreti prefettizi previsti dall'art. 4, co. 2, del D.L. 121/02, convertito nella legge n. 168/2002.

Dalla *littera legis* sembra, peraltro, che il legislatore abbia sottoposto la fattispecie delle lettere *b*), *f*) e *g*) a regimi differenziati, prevedendo che solamente l'impiego di dispositivi di cui alla lettera *f*) debba "sottostare" a quanto disposto – nei casi indicati – alla disciplina di cui all'art. 4 del D.L. 121/2002 convertito nella legge n. 168/2002: mentre nulla ha disposto per quanto concerne i dispositivi per la rilevazione delle infrazioni semaforiche, distintamente considerati e per i quali non è fatto alcun richiamo alla procedura di individuazione delle strade di cui al medesimo art. 4 (co. 1 u.p.c. co. 2).

La vigente normativa di riferimento, non pare pertanto permettere altre interpretazioni, diverse da quella che emerge dalla inequivoca formulazione delle sopramenzionate disposizioni.

Naturalmente, la delibera con la quale l'organo dell'ente titolare della strada decida di utilizzare ed installare una apparecchiatura di rilevamento automatico delle infrazioni *de quibus* – ferma la necessità di specifica omologazione ministeriale del modello della medesima, idonea ad essere impiegata in assenza di agenti di polizia stradale – deve essere, secondo i principi generali, motivata con il ragionevole e ponderato apprezzamento della scelta operata, in relazione alle esigenze della circolazione e della sicurezza del traffico e degli utenti. Tale delibera, al pari di ogni atto amministrativo, è suscettibile di controllo in sede giurisdizionale anche sotto il profilo dell'eccesso di potere: così come compete al giudice, investito dell'eventuale opposizione avverso verbale di constatazione o ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione, il riscontro se le modalità in cui sia avvenuta la installazione od operi il funzionamento della apparecchiatura stessa, oltre che rispettosi delle prescrizioni del decreto di omologazione del modello, costituiscano in concreto un valido ed inequivoco mezzo di accertamento della violazione in tal modo rilevata. (...)».

A.G.S. – Parere del 14 aprile 2008 n. 48170.

Assegnazione ore di sostegno scolastico per situazione di handicap (contenzioso 43171/07, avvocato S. Varone).

«Le più recenti pronunce dell'Autorità Giudiziaria sul diritto all'integrazione scolastica degli alunni disabili, che hanno visto l'Amministrazione costantemente soccombente, impongono una attenta meditazione della tematica da parte dei competenti organi.

Al riguardo occorre premettere che tanto nell'ambito delle procedure d'urgenza, quanto in sede di merito le difese di questa Avvocatura si sono